



28688-20

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

GIACOMO ROCCHI	- Presidente -	Sent. n. sez. 2016/2020
MONICA BONI		CC - 16/09/2020
ROBERTO BINENTI		R.G.N. 2765/2020
GIUSEPPE SANTALUCIA	- Relatore -	
GAETANO DI GIURO		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis)

nato a


(omissis)

avverso l'ordinanza del 17/12/2019 del TRIBUNALE di MILANO

udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA;
lette/sentite le conclusioni del PG

regista del ricorso

dott. G. Marimella, che ha chiesto il



Ritenuto In fatto

1. Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato l'infondatezza dell'opposizione (così riqualificato il ricorso per cassazione al tempo proposto) di (omissis) avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di estinzione, per decorso del tempo, della pena inflitta con sentenza del Tribunale di Milano del 2 marzo 2005, irrevocabile il 20 dicembre 2005.

1.1. Alla pronuncia della condanna del 7 febbraio 2007, emessa dal Gip del Tribunale di Monza, e divenuta irrevocabile il 17 gennaio 2008, la sospensione condizionale della pena irrogata con la precedente sentenza fu automaticamente revocata di diritto, con efficacia *ex tunc*, ai sensi dell'art. 168, comma 1 cod. pen.: la conseguenza è che dal momento della commissione del delitto di cui alla seconda sentenza la sospensione condizionale precedentemente concessa già non era più operativa. Deve quindi trovare applicazione il disposto dell'art. 172, ultimo comma, cod. pen., secondo cui l'estinzione della pena non ha luogo se il condannato, durante il tempo necessario per l'estinzione, riporta una condanna alla reclusione per un delitto della stessa indole. Non importa che la revoca di detto beneficio fu dichiarata solo in epoca successiva e specificamente il 4 luglio 2012, perché il dato non è di ostacolo, per le ragioni dette, all'operatività dell'art. 172, ult. co., cod. pen.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di (omissis) (omissis), che ha dedotto vizio di violazione di legge. La sentenza di condanna a pena sospesa è, per espressa previsione normativa, insequibile, sicché eventuali reati commessi durante la vigenza del beneficio, idonei a determinarne la revoca, non possono interrompere la prescrizione della pena sospesa. Solo dopo la revoca della sospensione, la commissione di altri reati per i quali è prevista la pena della reclusione può sortire l'effetto di rendere imprescrittibile la pena.

2.1. Nel caso di specie, il provvedimento di revoca è intervenuto solo nell'anno 2012, ovvero ben cinque anni dopo l'intervenuta definitività della successiva sentenza del Tribunale di Monza. Il *dies a quo* del termine di prescrizione è dunque dall'anno 2012, o meglio dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna che ha determinato la revoca del beneficio e quindi dal gennaio 2008, e solo le condanne alla reclusione intervenute da quel momento in poi possono avere rilievo al fine di sancire la imprescrittibilità della pena ex art. 172, ult. co., cod. pen.

3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.



Considerato in diritto

1. Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.

2. Il giudice dell'esecuzione, nel negare la pronuncia di estinzione per prescrizione, ha fatto richiamo al disposto dell'art. 172, ultimo comma, cod. pen., per la parte in cui prescrive che l'estinzione non ha luogo se il condannato, durante il tempo necessario per l'estinzione, riporta una condanna alla reclusione per un delitto della stessa indole.

Ha ritenuto che il tempo necessario per l'estinzione avesse avuto inizio già con la commissione del delitto che è causa della revoca della sospensione condizionale della pena inflitta con la sentenza del 2 marzo 2005, e della cui prescrizione si controverte; e ciò perché la revoca della sospensione condizionale per commissione, nei termini stabiliti, di un delitto della stessa indole opera di diritto, al momento del verificarsi dei presupposti a cui si lega.

3. In questo argomentare il giudice dell'esecuzione non ha tenuto conto del principio di diritto fissato dalle Sezioni unite, in forza del quale "nel caso in cui l'esecuzione della pena sia subordinata alla revoca dell'indulto, il termine di prescrizione della pena decorre dalla data d'irrevocabilità della sentenza di condanna, quale presupposto della revoca del beneficio" - Sez. U, n. 2 del 30/10/2014, dep. 2015, Maiorella, Rv. 261399 -.

Questo principio, benché dettato in caso di esecuzione subordinata alla revoca dell'indulto, ben può essere applicato, per identità di *ratio* sottesa all'analogia di materia, anche a quello, ora in rilievo, di esecuzione di pena subordinata alla revoca della sospensione condizionale.

4. Non occorre attendere, perché cominci a decorre il tempo necessario per la prescrizione della pena la cui esecuzione sia condizionata, l'irrevocabilità della pronuncia che ha accertato, con efficacia meramente dichiarativa, la causa della revoca, ora dell'indulto ora della sospensione condizionale; il *dies a quo* del termine di prescrizione decorre, in caso di revoca di benefici, nel "momento in cui siano per legge maturate le condizioni che abbiano portato alla revoca stessa...a prescindere dal fatto che queste siano state, o non, subito dichiarate, in quanto le cause di revoca dei benefici operano di diritto, e cioè all'atto del verificarsi dei loro presupposti..." - così, la sentenza delle Sezioni unite appena sopra richiamata -.

Il verificarsi del presupposto della revoca coincide però non con il giorno di commissione del delitto - ed è qui l'errore di diritto in cui è incorso il giudice



dell'esecuzione – ma con l'accertamento di tale commissione e quindi con la nuova sentenza di condanna, perché con essa si avvera la condizione risolutiva della sospensione.

5. Deve allora pronunciarsi il principio di diritto per il quale, in caso di pena condizionalmente sospesa, il termine necessario per l'estinzione, durante il quale possono intervenire condanne preclusive della prescrizione, decorre dalla data di irrevocabilità della condanna per il delitto che determina la revoca della sospensione, e non già dalla data di commissione di tale delitto.


6. L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Milano.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Milano.

Così deciso in Roma il 16 settembre 2020

Il consigliere estensore
Giuseppe Santalucia



Il presidente
Giacomo Rocchi

